



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/06/2011

=====

ADDI' 30/06/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

PCIVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 311

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Lazio".



311 30 GIU. 2011 R

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Lazio".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell'ambito degli strumenti a disposizione di quest'ultima, è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 10 della sopra citata legge 196/2009, all'interno dei disegni di legge collegati sono inserite disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

VISTO l'articolo 12, comma Ibis, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione", ai sensi del quale la Giunta regionale può presentare al Consiglio uno o più proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio, con le quali sono disposte norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio aventi riflessi sul bilancio;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7 concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dall'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;



344 30 GIU. 2011: Yr

all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Lazio" costituita di n. 48 articoli e di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.


nr



ALLEG. alla DELIB. N. 311 *Pr*
del 30 GIU. 2011

1

Proposta di legge regionale
“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2011-2013”



Capo I

Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 1

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10

"Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati")

I. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2008 sono inseriti i seguenti:

"1bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell'articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

Iter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1 bis".



Art. 2

(Modifiche all' articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio")

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) sono sostituiti dai seguenti:

"2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51, ed avviare una nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all'assessorato competente in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni."



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Art. 3

*(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004")*

1. All'articolo 44 (Istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari) della Lr.2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo le parole: "privi dei propri familiari", sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità quella di finanziare progetti speciali di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale."



Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 "Norme sugli asili nido")

1. Alla l.r. 59/1980 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Requisiti strutturali)

1. La superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.

2. La superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.";

b) al secondo comma dell'articolo 6 le parole "del regolamento relativo alle norme di progettazione" sono soppresse;

c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

" 1. Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;

b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.";

d) al primo comma dell'articolo 31, le parole "al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido" sono soppresse;

e) l'articolo 35 è abrogato.



Capo II

Disposizioni in materia di lavoro e formazione

Art. 5

(Modifiche all'articolo 59 della Legge regionale 28 Dicembre 2007, n. 26

"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008")

1. All'articolo 59 della l.r. n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "congiuntamente dagli assessori competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione";
- b) al comma 3 le parole: "componenti il Tavolo interassessorile" sono sostituite dalle parole: "competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione".



Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

"Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio")

1. Il comma 46 dell'articolo 1 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:

a) la definizione di lavoratore svantaggiato;

b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a)."



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Art. 7

*(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004")*

1. L'articolo 52 della legge regionale 3/2004, è sostituito dal seguente:

"Art. 52

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l'informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri".



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a flourish.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'A' or 'D' followed by a flourish.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro")

1. Alla l.r. 21/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Fondo regionale per l'inserimento al lavoro)

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 3 è costituito il fondo speciale di seguito denominato "Fondo regionale per l'inserimento al lavoro".

2. Al Fondo sono destinate:

- a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'articolo 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il FSE;
- b) risorse statali assegnate, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 81/2000, e successive modificazioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, delle D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);
- c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati."



Capo III


Disposizioni in materia di infrastrutture

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 4 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)")

1. All'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole "che lo possiede" sono aggiunte le parole "o suo delegato";
- b) alla lettera b) del comma 3, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
- c) la lettera g) del comma 3, è sostituita dalla seguente: "g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità;"
- d) il comma 4 è abrogato.



Art. 10

(Spese di istruttoria per il procedimento di sanatoria, per il rilascio di attestati e di autorizzazioni sismiche e per lo svolgimento dei relativi procedimenti)

1. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare per:

- a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi dell'articolo 93 e dell'articolo 94 del D.P.R. 380/2001;
- b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
- c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza
- d) relazione a struttura ultimata e collaudo;
- e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.

2. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) determina l'importo dei contributi di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.



Art. 11

(Modifiche alle legge regionale 15 novembre 1993, n.67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n.60 e 26 febbraio 1987, n. 22")

1. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n.67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n.60 e 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p-octies) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "dello svincolo al Km 0,000" sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 la Regione provvede attraverso l'Azienda strade Lazio - ASTRAL s.p.a., secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 Maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio -ASTRAL S.p.a.).";

2) i comrnì 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) alla lettera p-octies) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "dello svincolo al Km 0,000" sono soppresse.



Capo IV

Disposizioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 12

(Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani)

1. La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei trenta anni di età, istituisce un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani".

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:

- a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul fondo;
- b) il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l'accesso all'agevolazione, che tengano conto, tra l'altro, del merito scolastico, in riferimento all'intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;
- c) stabilisce la misura dell'agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi.

3. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante il capitolo D41545 che fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è utilizzato per l'agevolazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) e che dall'esercizio 2012 assume la denominazione: "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani".



Art. 13

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21" e successive modifiche)

1. L'articolo 15 della l.r. 58/1993, n. 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Commissioni Consultive)

1. Presso i Comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all'applicazione dei regolamenti.

2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all'articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall'articolo 14.

3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Nell'ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.



Art. 14

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modifiche)

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) e successive modifiche è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture".



Capo V

Disposizioni in materia di politiche agricole

Art. 15

(Interventi per favorire l'accesso al credito di esercizio in agricoltura)

1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio delle suddette imprese mediante la concessione, agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per il pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione e gestione, nonché sui prestiti agrari di anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore ai dodici mesi e nel rispetto del regime comunitario "de minimis" come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B13, di un apposito capitolo denominato: "Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B11530.



Art. 16

(Contributi alle aziende zootecniche danneggiate dall'emergenza del fiume Sacco)

1. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d'emergenza.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B11, denominato: "Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.



Art. 17

(Contributi per lo smaltimento di carcasse animali in regime "de minimis")

1. La Regione autorizza il pagamento in regime di "de minimis", in conformità alla vigente normativa europea, nell'ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni, sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008, 2009.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name or set of initials, possibly "R. L.", written in a cursive style.

Capo VI

Disposizioni in materia di enti locali e sicurezza

Art. 18

(Interventi per garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana.

Abrogazione del comma 16 dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato "Patto per Roma sicura")

1. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto "Patto per Lazio Sicuro", di seguito denominato patto.

2. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell'Interno e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al "Patto per Roma Sicura" siglato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l'attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro".

4. Il comma 16 dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato "Patto per Roma sicura", è abrogato.



Art. 19

(Modifica al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 14/2008 le parole da: " mediante l'istituzione" a: "gestione dei residui" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente", ed al capitolo R48503 denominato: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale."



Capo VII

Disposizioni in materia di cultura

Art. 20

*(Promozione della costituzione della "Fondazione Franco Zeffirelli"
e partecipazione della Regione)*

1. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l'opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione della "Fondazione Franco Zeffirelli", di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore.

2. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l'esposizione permanente delle opere costituenti l'archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali.

3. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 1 e 2, prevedano che:
- 1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 7, lettera b);
 - 2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, in caso di svolgimento di attività per conto terzi;
- b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);



- c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscrivere con il soggetto titolare della proprietà dell'archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli;
- d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell'accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall'accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;
- e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i fini medesimi;
- f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 – art. 11 L.r. 20 novembre 2001, n. 25).

4. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.

5. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

6. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

7. La fondazione trasmette alla Regione:

- a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, corredato del relativo piano finanziario;
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Regione provvede mediante:

- a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00;



- b) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name or set of initials.

Art. 21

(Promozione della costituzione della "Fondazione Museo delle Vittime del Terrorismo" e partecipazione della Regione)

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità e della salvaguardia delle libertà fondamentali e, con esse, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali, nonché per favorire la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educativo da trasmettere alle giovani generazioni, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 6 e 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione della "Fondazione Museo delle Vittime del Terrorismo", di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore.

2. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un museo per l'esposizione permanente o temporanea di opere, memorie, documenti e materiali delle vittime del terrorismo.

3. Per le attività propedeutiche alla costituzione della fondazione, ed in particolare al fine di individuare le risorse tecniche, strumentali e finanziarie necessarie, è istituito un apposito comitato, denominato "Comitato di esperti per la costituzione del Museo delle Vittime del Terrorismo". Il comitato, costituito e nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto, con decreto del Presidente della Regione, è composto da:

- a) due componenti, di cui uno particolarmente esperto in materia di management museale e uno scelto tra i dirigenti della Direzione regionale competente in materia di cultura, con funzioni di coordinatore;
- b) tre componenti designati da soggetti di natura pubblica o privata che perseguono finalità conformi a quelle di cui ai commi 1 e 2.

4. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 1 e 2, prevedano che:
 - 3) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 7, lettera b);
 - 4) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, in caso di svolgimento di attività per conto terzi;
- b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361



(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

- c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno o più specifici accordi preventivi da sottoscrivere con i soggetti titolari del patrimonio di cui al comma 2;
- d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base degli accordi preventivi di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dai medesimi accordi, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;
- e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i fini medesimi;
- f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 – art. 11 L.r. 20 novembre 2001, n. 25).

5. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.

6. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

7. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

8. La fondazione trasmette alla Regione:

- a) entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, corredato del relativo piano finanziario;



b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo denominato: "Spese per le attività della Fondazione Museo delle Vittime del Terrorismo", con uno stanziamento pari ad euro 50 mila la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "P. M." followed by a flourish.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 9

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011")

1. All'articolo 2 della l.r. 9/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attività della fondazione "MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14505 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00;

b) il comma 114 è sostituito dal seguente:

"114. La Regione provvede:

a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attività della Fondazione Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante il capitolo G14506 con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 327.000,00."



Art. 23

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti")

1. L' Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T., istituito ai sensi della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T) e successive modifiche, è confermato quale ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 8 della l.r. 1/2008 sono abrogati.



Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized cursive mark. Below it, the initials "plh" are written in a similar cursive style.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998")

1. IL comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo G13510 che assume la seguente nuova denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio all'attività della Fondazione ICO - Orchestra di Roma e del Lazio (L.r. 15/98, art. 25)".".



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name or set of initials.

Capo VIII

Disposizioni in materia di turismo

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale" e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle Aziende di Promozione Turistica (APT) e soppressione delle APT)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole da :“, fatto salvo quanto previsto” a: “numero 5)” sono soppresse;

b) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:

“t bis) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

t ter) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

t quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

t quinquies) il controllo della qualità dei servizi.”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della è abrogata.

3. All'articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le le parole: “dei comuni” sono aggiunte le seguenti: “ e di Roma Capitale”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In attesa del completamento dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio del 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia d federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), Roma Capitale svolge le funzioni ed i compiti di protezione civile di cui al presente articolo.”.

4. L'articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“5 bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali strutture periferiche dell'Agenzia, gli uffici territoriali del turismo, uno per ciascuna delle cinque province della Regione.”.



6. L'articolo 60 della l.r. n. 13/2007 è abrogato.

7. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) le parole da :“, fatto salvo quanto previsto” a: “numero 5)” sono soppresse;

b) dopo la lettera n quinquies) sono aggiunte le seguenti:

“n sexies) l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

n septies) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali;

n nonies) il controllo della qualità dei servizi.”.

8. La lettera c sexies) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 13/2007 è abrogata.

9. Dalla entrata in vigore della presente legge le APT, istituite dall'articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche.

10. Ai fini dell'estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all'articolo 60 della l.r. 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT.

11. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 10, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l'aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell'articolo 60, quarto comma, della l.r. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

12. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31/12/2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione,



Two handwritten signatures in black ink.

redigono apposito verbale di consegna alla Regione, che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT.

13. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 12, il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale dei ruoli del personale della Giunta regionale ed è assegnato all'Agenzia regionale del turismo, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte. A tal fine la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) provvede all'ampliamento delle dotazioni organiche in considerazione del personale transitato. Entro sessanta giorni dalla data del trasferimento del personale, in sede di contrattazione tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Regione, sono definite le procedure per l'eventuale ricorso alla mobilità volontaria verso gli enti locali nonché per l'eventuale assegnazione in altre strutture regionali o Agenzie ed Enti regionali. A seguito del subentro di cui al comma 12 gli importi iscritti nei bilanci di liquidazione a copertura delle spese per il personale delle singole APT sono imputati ai capitoli relativi alle spese del personale di ruolo della Regione.

14. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 12, la Regione individua le sedi degli uffici territoriali dell'Agenzia regionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 5 bis, della l.r. 13/2007.

15. Espletati gli adempimenti di competenza, i commissari liquidatori cessano dall'incarico, il collegio dei revisori contabili decade ed il Presidente della Regione con propri decreti da pubblicare sul BURL, dichiara l'estinzione delle singole APT.



Capo IX

Disposizioni in materia di attività produttive

Art. 26

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29

"Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modificazioni")

1. All'articolo 7 della l.r. 29/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente :

"2. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione istruttoria contenente la valutazione economico-finanziaria dei progetti pervenuti e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il Nucleo di valutazione, composto dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal Direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal Direttore regionale competente in materia di programmazione economica. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica, tenuto conto della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio S.p.a., la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza dei progetti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati. Il Direttore regionale competente in materia di attività produttive, sulla base della valutazione finale del Nucleo di valutazione, con propria determinazione, provvede alla concessione delle agevolazioni.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. eroga le agevolazioni previste dal presente capo, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all'articolo 8 e dandone comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive.".



Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ed alle leggi regionali concernenti l'artigianato" e successive modificazioni)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 10/2007 è soppressa.

2. L'articolo 51 della l.r. 10/2007 è abrogato.

3. All'articolo 52 della l. r. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, viene individuato, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.";

b) al comma 5 le parole: ", su proposta del Comitato di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti:", con propria deliberazione,";

c) al comma 6 le parole: "da Artigiancassa S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "dal soggetto gestore";

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6 bis. Le spese di gestione relative alle attività di cui al presente articolo sono a carico della Regione con le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi con il soggetto gestore.".

4. All'articolo 86 della l.r. 10/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole: "ad esclusione dell'articolo 3, dell'articolo 4, comma 3, degli articoli 5, 6, 7, commi 1, 2 e 7, e dell'articolo 8" sono soppresse;

b) alla lettera i) del comma 1 le parole: "ad esclusione dell'articolo 5 e dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4" sono soppresse.



Art. 28

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modifiche. Disposizioni per la prima applicazione)

1. All'articolo 8 della l.r. 31/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "straordinario" è soppressa;
- b) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di concessione del contributo".

2. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 31/2009, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai Confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto contributi ai sensi del citato articolo 8 della l.r. n. 31/2009.



Capo X***Disposizioni in materia di bilancio e programmazione economica*****Art. 29**

(Istituzione del premio "Euro d'oro")

1. La Regione istituisce il premio annuale denominato "Euro d'oro", nell'ambito degli interventi volti all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale.

2. Il premio "Euro d'oro" è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli, attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un'opera in favore della cittadinanza.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Premio Euro d'oro nell'ambito dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato", con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2103, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.



Art. 30*(Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale", con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell'identità e della vocazione del territorio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale" con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l'annualità 2011, 5 milioni per l'annualità 2012 e 4 milioni per l'annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a cursive name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. De" followed by a cursive name.

Art. 31

(Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni)

1. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei Comuni, istituisce il "Fondo di prevenzione dal dissesto finanziario dei Comuni", di seguito denominato fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei Comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
- c) disavanzo di amministrazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui al Titolo VIII del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dei parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012);
- b) l'istituzione e il funzionamento della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, nella cui composizione deve essere garantita la partecipazione di un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne all'assessorato competente in materia di bilancio e di due esperti in materia di gestione economica e contabile degli enti locali delle Amministrazioni Centrali;
- c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni" con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l'annualità 2011 ed euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione



Art. 32

(Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio)

1. Nell'ambito del ruolo della Regione Lazio quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio.

2. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull'attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d'investimento pubblici.

3. La Giunta regionale, con successiva delibera, su proposta dell'assessore in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l'ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell'ambito dello stanziamento del capitolo T19501.



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Art. 33

*(Conformità alla normativa nazionale e comunitaria delle
società strumentali in house della Regione Lazio)*

1. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ed al fine di assicurare la conformità alla normativa comunitaria, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società.



Art. 34

(Modifica alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio")

1. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della Lr. 13/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Alla realizzazione delle attività operative inerenti al fondo provvede la Filas Spa. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la gestione e l'utilizzo del fondo e individua gli interventi finanziabili, privilegiando le azioni che migliorano le ricadute sul sistema produttivo regionale, dell'attività di ricerca realizzata dalle università e dagli altri organismi di ricerca pubblici del Lazio."



[Handwritten signatures]

Art. 35

(Autorizzazione alla cessione della partecipazione societaria alla Centrale del Latte S.p.A e alla Camera della Moda nonché allo scioglimento e liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A.)

1. In attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche, il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per:

- a) la cessione della partecipazione societaria alla Centrale del Latte S.p.A., acquisita in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) e successive modifiche;
- b) lo scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale) e successive modifiche;
- c) la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma SCpA, acquisita in attuazione dell'articolo 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).



Art. 36

(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997 n. 11
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche)

1. L'articolo 52 della l.r. 11/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 52

1. La Regione, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché alle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:

- a) disposizioni tese a garantire il rispetto del diritto europeo e della normativa statale in materia di in house providing;
- b) con riguardo all'oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione Lazio per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materia di propria competenza, a favore della Regione.

3. Le attività si esplicano attraverso il rilascio di garanzie in forma diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. A tal fine Unionfidi Lazio SpA stipula apposite convenzioni con istituti di credito, intermediari finanziari, enti previdenziali ed agenti di riscossione. Le risorse attribuite dalla Regione secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.

4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari la Unionfidi Lazio SpA costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli



altri, almeno un dirigente regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva i Piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio SpA, in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504."".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Unionfidi Lazio S.p.A. adegua il proprio statuto a quanto previsto dall'articolo 52 della l.r. 11/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge.



Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page.

Art. 37

(Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie di competenza regionale e recupero della tassa automobilistica)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 1, deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.



Art. 38

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994. n. 30,
"Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale")*

1. All'articolo 6 della l.r. n. 30/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio."



Capo XI

Disposizioni in materie diverse

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale")

1. All'articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica "Valutazione dei dirigenti" è sostituita dalla seguente: "Valutazione e responsabilità dei dirigenti";


b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Capo II, Capo III e al Capo IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all'articolo 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei Garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:



“7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 25 della presente legge. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.”.

2. L'articolo 25 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Comitato dei garanti)

1. E' istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all'articolo 24, comma 7.

2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) un consigliere della Corte dei Conti, con funzioni di presidente del Comitato;
- b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l'altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa;
- c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale;
- d) uno componenti dell'Organismo indipendente di valutazione;

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

4. Le Agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione.

5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lett. c) e di funzionamento del Comitato stesso.”.



A handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp that is partially obscured by the signature.

Art. 40

(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13

"Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori")

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2001, le parole: "a valere sull'esercizio finanziario in corso" sono soppresse.



Art. 41

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 9

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011")

1. All'articolo 2 della l.r. 9/2010, dopo il comma 171 è aggiunto il seguente:

"171 bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede:

a) per i contributi della Regione in conto interessi, mediante il capitolo E61405 denominato: "Contributi in conto interessi per l'edilizia agevolata (spesa obbligatoria)" con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l'annualità 2011, ed euro 13.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013;

b) per la spesa relativa alla costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507 denominato: "Spesa per la costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00;

c) per la partecipazione della Regione al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E62524 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00."



Art. 42

(Contributo al Comune di Fiuggi per la realizzazione di una struttura congressuale)

1. Al fine di diversificare e valorizzare l'offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, l'importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sul capitolo C12511, esercizi finanziari 2011 e 2012, è destinato alla realizzazione di una struttura congressuale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few loops.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name with a surname, written in a cursive style.

Art. 43

(Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale)

1. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il "Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale", da attuarsi tramite gli Enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 35.000.000,00.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al bilancio, sentito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le disponibilità, a valere sugli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui al capitolo C22547 per euro 15.000.000,00 e al capitolo C12520 per euro 20.000.000,00.



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right. Below the second signature, there is a faint circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text 'SECRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE LAZIO'.

Art. 44

(Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale)

1. Fatto salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico.

2. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti della Regione, trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall'articolo 55 dello Statuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 1.



Art. 45

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)

I. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "maturate, per almeno un quinquennio, presso l'amministrazione regionale nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.";
- b) al comma 6 dell'articolo 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "maturate, per almeno un quinquennio, presso l'amministrazione regionale nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.



Art. 46

(Disposizioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale)

1. All'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "comunque acquisiti al suddetto patrimonio" sono inserite le seguenti: " , ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio).";
- b) al comma 2 le parole: "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della l.r. 14/2008 le parole: "agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche."

3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) le parole: "e rurale" sono soppresse.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 6, 7, 8 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29;
- b) l'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;



c) l'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

5. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle ASL attivate ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e seguenti e dell'articolo 18 della l.r. 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste.



[Handwritten signature]
A circular stamp with the text "Consiglio Regionale Lazio" around the perimeter. It contains a stylized graphic and is partially obscured by a handwritten signature.

Art. 47

*(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 48
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.





Proposta di legge regionale
"DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2011-2013"

Relazione

La volontà di presentare una proposta di legge *collegata*, nasce dall'esigenza di mantenere la legge di assestamento un documento prevalentemente tecnico preposto soprattutto alle funzioni previste dall'articolo 27 della legge regionale 25/2001. Come è stabilito a livello nazionale dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", laddove l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell'ambito degli strumenti a disposizione di quest'ultima, è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati, anche a livello regionale, ai sensi dell'articolo 12bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione", si prevede la possibilità per la Giunta regionale di presentare al Consiglio uno o più proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio, con le quali sono disposte norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio aventi riflessi sul bilancio.

La proposta di legge regionale "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" è comprensiva di quarantotto articoli suddivisi in undici capi che raggruppano, tranne per l'ultimo, disposizioni normative attinenti alle stesse materie. Di seguito, senza necessariamente seguire l'ordine consecutivo, sono evidenziate le caratteristiche degli interventi maggiormente significativi.





REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARTECIPAZIONE
L'ASSESSORE

All'interno del Capo I, relativo alle politiche sociali, è stata inserita la modifica alla l.r. 59/1980 con l'obiettivo di colmare un vuoto normativo regionale in materia di standard degli asili nido, la modifica alla l.r. 10/2008, laddove a seguito della fase di emergenza legata alla situazione di instabilità politica di paesi del Nord Africa e di esodo delle popolazioni provenienti da quelle regioni, è fondamentale stabilire i requisiti per la realizzazione dei centri di accoglienza ed infine la previsione normativa circa la verifica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale ed il monitoraggio della spesa regionale a sostegno dei servizi di cui ai piani di zona.

Nel Capo II, sono state inserite modificazioni di natura tecnica per quel che concerne le normative regionali di pertinenza del lavoro e della formazione, mentre nel Capo III - Infrastrutture - sono da evidenziare la modifica alla disciplina dell'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, modifica tesa ad una riduzione delle spese concernenti il suo funzionamento e l'articolo che, al fine di ammortizzare i costi del Sistema SITAS (Sistema Informatico Trasparenza Autorizzazione Sismica) per la gestione delle pratiche relative al rilascio degli attestati e delle autorizzazioni sismiche, istituisce le spese di istruttoria per il rilascio di attestati e autorizzazioni sismiche.

Al capo IV - Trasporti - si prevede l'istituzione del Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani, mentre il Capo V ricomprende disposizioni che, rispetto alla concessione di determinati contributi in agricoltura, mirano a fare ordine attraverso l'applicazione del *regime de minimis*. Anche il Capo VI, attinente agli enti locali, presenta interventi per lo più diretti a semplificare e ordinare le materie di competenza (in termini sia legislativi che di gestione di bilancio), mentre il successivo, il Capo VII, vede inserite due significative disposizioni in materia di cultura: la partecipazione della Regione Lazio alla costituzione in qualità di socio





ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARTECIPAZIONE

L'ASSESSORE

fondatore alla Fondazione Franco Zeffirelli, fondazione prestigiosa per la sua funzione di valorizzazione, divulgazione e catalogazione del patrimonio artistico e dell'opera del grande Maestro e la partecipazione alla costituzione della Fondazione Museo delle Vittime del Terrorismo, il cui prestigio, in questo caso, deriva dalla nobile ed importante funzione di promuovere la cultura della legalità e della salvaguardia delle libertà fondamentali e soprattutto di custodire la memoria delle vittime di eventi terroristici.

Il Capo successivo, quello del turismo, vede un importante articolo attinente all'estinzione delle AAPPTT, nel quale sono disciplinati, secondo un criterio di semplificazione e razionalizzazione, passaggi e procedure inerenti a questa fase transitoria; al Capo IX, invece, sono previsti interventi in materia di attività produttive, specificatamente in riferimento alla normativa sull'artigianato (l.r. 10/2007), ai contributi ai Confidi ed alla gestione delle competenze in materia di imprenditoria femminile.

Al Capo X sono state inserite le disposizioni riferite al bilancio e alla programmazione economica che, oltre ad esprimere una necessità di rigore ed organicità nella gestione economico-finanziaria del bilancio (la creazione del sistema SINFOLazio), di razionalizzazione della spesa regionale (la cessazione della partecipazione societaria alla Centrale del Latte S.p.A e alla Camera della Moda, nonché lo scioglimento e liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A ed ancora l'articolo che disciplina le modalità di gestione delle attività e delle risorse finanziarie affidate alle società in house), dimostrano comunque un'attenzione ed una volontà di cooperazione solidale con gli enti locali del territorio, in una situazione di particolare criticità come l'attuale. In particolare, a tale proposito vanno evidenziati gli articoli sull'istituzione del premio "Euro d'oro", sulla costituzione del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni e sulla costituzione del fondo per la valorizzazione dell'identità territoriale. Infine, sempre all'interno del capo preposto alle disposizioni in materia di bilancio, è stata inserita





REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARTECIPAZIONE

L'ASSESSORE

la norma che rende aderente alla evoluzione normativa nazionale e comunitaria in materia di in house providing l'Unionfidi Lazio (società strumentale della Regione Lazio partecipata indirettamente attraverso Sviluppo Lazio).

Infine, oltre ad alcuni specifici interventi in materia di tributi e sanzioni amministrative regionali, nel capo concernente le disposizioni varie sono da evidenziare l'adeguamento della disciplina regionale in tema di responsabilità dirigenziale alla c.d. legge Brunetta, l'introduzione del nuovo requisito di incompatibilità in riferimento agli incarichi di pertinenza della Regione Lazio, ovvero il ruolo di Presidente, di componente nei Consigli di amministrazione, dei Collegi dei revisori delle Aziende, Agenzie regionali o degli Enti pubblici dipendenti, non può essere ricoperto da soggetti legati da un vincolo di parentela con i consiglieri regionali o i membri della Giunta. Infine si segnala la copertura, in termini di risorse di bilancio, per quel che attiene il nuovo Programma di investimenti a sostegno della casa previsto nel recente collegato alla finanziaria 2011.



L'Assessore
Stefano ~~GETICA~~